

GRUPPO PSC S.P.A.
società per azioni
con sede legale in Via Campo 32, Maratea (PZ) - 85046
capitale sociale pari ad Euro 1.150.000,00 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza 01521330769
R.E.A. PZ - 115582

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 – 2022”

e

“Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 – 2023”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive
modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	6
3.	FATTORI DI RISCHIO	7
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	21
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	26
6.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	28
7.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	29
8.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ	68
9.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI	69
10.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	77
	ALLEGATO I	78

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nei Regolamenti dei Prestiti, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data di Emissione	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 5 (<i>Data di Emissione e Data di Godimento</i>) dei Regolamenti dei Prestiti.
Data di Pagamento	significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (<i>Modified Following Business Day Convention Unadjusted</i>).
Decreto 239	indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.
Documento di Ammissione	indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Emittente / Società	GRUPPO PSC S.P.A. società per azioni con sede legale in Via Campo 32, Maratea (PZ) – 85046 capitale sociale pari ad Euro 1.150.000,00 i.v. codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza 01521330769 R.E.A. PZ - 115582.
Giorno Lavorativo	indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il <i>Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System</i> (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
Gruppo	indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).
Interessi	ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 7 (<i>Interessi</i>) dei Regolamenti dei Prestiti.
Mercato ExtraMOT	indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".

Monte Titoli	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Obbligazioni	indica congiuntamente le Obbligazioni A e le Obbligazioni B
Obbligazioni A	Indica n. 100 (cento) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominate “Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 – 2022”.
Obbligazioni B	Indica n. 100 (cento) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominate “Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 – 2023”.
Obbligazionisti / Portatori dei Titoli	Indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e “Obbligazionista” indica ciascuno di essi.
Prestiti Obbligazionari / Prestiti	Si intendono congiuntamente il Prestito Obbligazionario A ed il Prestito Obbligazionario B nonché il Prestito A ed il Prestito B.
Prestito Obbligazionario A/ Prestito A	ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 2 (<i>Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli</i>) del Regolamento del Prestito A.
Prestito Obbligazionario B/ Prestito B	ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 2 (<i>Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli</i>) del Regolamento del Prestito B.
Prima Data di Pagamento	si intende il 30 dicembre 2016.
Regolamento del Mercato ExtraMOT	indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
Regolamenti dei Prestiti	indica il regolamento del Prestito Obbligazionario A ed il regolamento del Prestito Obbligazionario B.
Regolamento Emittenti	indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.
Segmento ExtraMOT PRO	indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
Sottoscrittori	indica i sottoscrittori delle Obbligazioni.
Tasso di Interesse	indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti nell’articolo 7 (<i>Interessi</i>) dei Regolamenti dei Prestiti.
Testo Unico della Finanza / TUF	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
Valore Nominale	ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 2 (<i>Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli</i>) dei Regolamenti dei

Prestiti.

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Gruppo PSC S.p.A., con sede in Via Campo 32, Maratea (PZ) - 85046, in qualità di Emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Gruppo PSC S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai Sottoscrittori.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente e i Sottoscrittori.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischi connessi al modello di business dell'Emittente:

L'Emittente svolge la propria attività attraverso l'acquisizione di progetti su commessa, che in generale hanno durata prevalentemente pluriennale. Pertanto, i livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono dalla capacità dell'Emittente di gestire i progetti in corso d'opera, e di acquisire e gestire nuove commesse, oltre che all'andamento dei mercati di riferimento in cui l'Emittente opera.

L'emittente ha da tempo avviato una diversificazione dell'offerta prodotti attraverso (i) l'acquisizione, ristrutturazione e accorpamento, di società operanti in settori contigui (es. divisione ferroviaria Gemmo, Isertech S.r.l., It Core S.r.l., Aertermica S.r.l.) (ii) lo start up interno nuove Business Unit dedicate a singoli segmenti di business (divisione ferroviaria, navale e antincendio) (iii) partnership strategiche con primari operatori tecnologici (es. Ultrafog – sistemi antincendio).

Parallelamente a tale diversificazione l'emittente ha perseguito una strategia di espansione sui mercati internazionali, soprattutto nei paesi del Golfo che presentano opportunità di business. Tale strategia ha condotto all'acquisizione nel corso del 2016 di due importanti commesse in Qatar relative alla realizzazione degli impianti elettromeccanici ed antincendio dello stadio calcistico di *Al Bayt*, e gli impianti elettromeccanici di tre stazioni della metropolitana *green line* di Doha.

Conseguentemente l'Emittente ha provveduto ad implementare una struttura manageriale ed organizzativa basata su business units, nonché a rafforzarsi patrimonialmente tramite l'apertura nel 2015 del capitale a investitori finanziari (Simest S.p.A.).

La strategia di sviluppo futura dell'Emittente prevede quindi in sintesi cinque linee strategiche:

1. la crescita organica attraverso lo sviluppo domestico mediante un maggiore e più efficace presidio del mercato italiano unitamente ad una politica di alleanze per continuare a conquistare quote di mercato;
2. l'incremento del tasso di penetrazione dei nuovi mercati/clienti acquisiti attraverso un'azione sinergica di cross selling delle Business Unit, volta a proporre un'offerta completa/integrata di soluzioni impiantistiche altamente tecnologiche;
3. lo sviluppo di nuovi selezionati mercati internazionali e di nuovi selezionati prodotti/servizi (es. Banda larga, Refitting). La penetrazione in tali mercati sarà realizzata analizzando e selezionando attentamente alcune aree geografiche di interesse strategico (es. paesi del Golfo, Nord Africa). In tale aree lo sviluppo commerciale sarà realizzato

cercando partnership con i *general contractor* italiani e/o con enti e istituzioni locali, ottimizzando gli investimenti commerciali e limitando i rischi operativi;

4. la semplificazione organizzativa ed il rafforzamento delle competenze estere e corporate, in considerazione della nuova dimensione/articolazione che il gruppo sta assumendo;
5. Il proseguimento della crescita per linee esterne mediante selezionate operazioni di *merger & acquisition* di aziende/rami d'azienda specializzati in comparti impiantistici adiacenti che consentano di rafforzare la presenza commerciale in taluni segmenti del settore impiantistico (es. TLC).

Pertanto, i livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono non solo dalla capacità dell'Emittente di acquisire e gestire progetti nel tradizionale mercato impiantistico italiano, ma altresì dalla capacità di (i) gestire ed eseguire le commesse già acquisite all'estero, nonché acquisirne delle nuove (ii) incrementare il tasso di penetrazione dei nuovi mercati/clienti acquisiti attraverso un'azione sinergica di cross selling delle Business Unit (iii) dotarsi di un'organizzazione efficace e coerente con gli obiettivi di crescita ed internazionalizzazione (iii) valutare correttamente i rischi connessi ad operazioni di *merger & acquisition* di aziende e/o rami d'azienda che operano in settori impiantistici adiacenti e, di conseguenza, dalla capacità di acquisire il bagaglio di *know how* - in termini di risorse umane e capacità tecniche - necessarie alla gestione di nuovi progetti che ricadono in settori diversi dal *core business* tradizionale o fuori dai confini domestici.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di opere e servizi.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 6.196 migliaia così suddiviso:

Descrizione	Dati al 31.12.2015 espressi in Euro migliaia
Depositi bancari	12.714
Denaro e altri valori in cassa	7
Disponibilità liquide	12.721
Debiti verso banche entro 12 mesi	(7.696)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(9)
Debiti finanziari a breve termine	(7.705)
Debiti verso banche oltre 12 mesi	(6.198)
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	(14)
Obbligazioni	(5.000)
Debiti finanziari a medio termine	(11.213)

L'indebitamento derivante dai contratti di leasing non è significativo alla luce degli impegni residui al 31.12.2015 che ammontano a Euro 694 migliaia.

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che nessuno di tali contratti prevede clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale), salvo gli obblighi previsti dal regolamento del prestito obbligazionario denominato «Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014-2019», che alla data di redazione del presente documento sono integralmente rispettati. L'Emittente, in base ai dati risultanti del rendiconto intermedio di gestione

approvato al 30 giugno 2016, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 10.045 migliaia così suddiviso:

Descrizione	Dati al 30.06.2016 espressi in Euro migliaia
Depositi bancari	9.951
Denaro e altri valori in cassa	14
Disponibilità liquide	9.965
Debiti verso banche entro 12 mesi	(10.278)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(5)
Debiti finanziari a breve termine	(10.283)
Debiti verso banche oltre 12 mesi	(4.715)
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	(12)
Obbligazioni	(5.000)
Debiti finanziari a medio termine	(9.727)

L'indebitamento derivante dai contratti di leasing non è significativo alla luce degli impegni residui al 30.06.2015 che ammontano a Euro 694 migliaia.

Si riportano di seguito le medesime informazioni con riguardo al bilancio consolidato dell'Emittente.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 8.317 migliaia così suddiviso:

Descrizione	Dati al 31.12.2015 espressi in Euro migliaia
Depositi bancari	13.426
Denaro e altri valori in cassa	22
Disponibilità liquide	13.448
Debiti verso banche entro 12 mesi	(8.713)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(11)
Debiti finanziari a breve termine	(8.724)
Debiti verso banche oltre 12 mesi	(7.924)
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	(117)
Obbligazioni	(5.000)
Debiti finanziari a medio termine	(13.041)

L'indebitamento derivante dai contratti di leasing non è significativo alla luce degli impegni residui al 31.12.2015 che ammontano a Euro 694 migliaia.

L'Emittente, in base ai dati risultanti del rendiconto intermedio di gestione consolidato approvato al 30 giugno 2016, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 12.564 migliaia così suddiviso:

Descrizione	Dati al 30.06.2016 espressi in Euro migliaia
Depositi bancari	10.137
Denaro e altri valori in cassa	32
Disponibilità liquide	10.169
Debiti verso banche entro 12 mesi	(11.130)

Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(6)
Debiti finanziari a breve termine	(11.136)
Debiti verso banche oltre 12 mesi	(6.471)
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	(126)
Obbligazioni	(5.000)
Debiti finanziari a medio termine	(11.597)

L'indebitamento derivante dai contratti di leasing non è significativo alla luce degli impegni residui al 30.06.2015 che ammontano a Euro 694 migliaia.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2015 l'impegno per indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale civilistica dell'Emittente è pari ad Euro 18.918 migliaia, mentre a livello consolidato è pari ad Euro 21.765 migliaia.

Ad esclusione del prestito obbligazionario denominato «Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014-2019» tale indebitamento è a tasso variabile. Non è stata adottata dall'Emittente alcuna strategia di copertura sul tasso.

L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possono avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente relativamente alle neo-acquisite commesse estere (Qatar) i cui ricavi attesi sono espressi in valuta locale (Qatar Rial), ancorchè si stimi che approssimativamente il 70% dei costi correlati a tali commesse saranno anch'essi espressi in valuta locale. Alla data del 31.12.2016, considerata la fase iniziale della realizzazione di tali commesse, si stima che i ricavi dell'Emittente saranno generati per una quota pari al 70-80% del totale in valuta Euro. Preso atto dell'andamento attuale del cambio favorevole all'Emittente, quest'ultimo sta comunque valutando l'implementazione di eventuali politiche di copertura dei rischi di cambio.

3.1.5 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria ordinaria attività, alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti contenziosi di carattere civile, amministrativo, giuslavorista che non mostrano alcuna materialità rispetto al valore dell'Emittente ovvero – vista la loro ridotta entità – alla sua capacità di rimborso del Prestito. L'Emittente non è altresì parte di alcun procedimento di carattere penale ovvero tributario.

In relazione ai procedimenti giudiziari di cui l'Emittente è parte, sulla base delle informazioni a disposizione alla data del Documento di Ammissione, si ritiene che all'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti suscettibili di pregiudicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stessa.

3.1.6 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nella realizzazione della propria strategia industriale

Nel corso del normale svolgimento della propria ordinaria attività, l'Emittente si obbliga, nei contratti di appalto, a garantire la buona esecuzione della propria attività, sia essa svolta direttamente sia essa subappaltata a fornitori terzi, assumendo quindi vincoli di solidarietà che in caso di non corretta esecuzione potrebbero causare obblighi di ripristino a regola d'arte o il pagamento di penali e/o risarcimenti.

Al fine di mitigare tale rischio, l'Emittente gestisce con severe valutazioni l'assegnazione delle sub forniture e/o sub appalti e predispose sempre "elenchi di sostituzione" in caso di *default* degli assegnatari.

3.1.7 Rischi legati alla risoluzione anticipata delle commesse, o alla mancata assegnazione di commesse

Alla data del Documento di Ammissione le commesse principali dell'Emittente derivano dai seguenti clienti: JV GSIC (Galfar, Salini – Impregilo, Cimolai) per la commessa Stadio *Al Bayt* Qatar - la JV PSH (Porr, Saudi BinLadin Group, HBK contracting) per la commessa metropolitana green line Qatar, Parsitalia per il C.C. Laurentino, I.R.E. - Agenzia regionale Ligure S.p.A. per l'Ospedale di La Spezia - Galleria di Tenda S.c.a.r.l. per il nuovo tunnel del Colle di Tenda - RFI S.p.A. per gli impianti della Stazione del Nodo Ferroviario di Roma.

Pertanto, vista la relativa concentrazione del fatturato in capo ad un numero ristretto di clienti, in caso di perdita, interruzione per qualsiasi motivo, ovvero risoluzione di tali contratti, il portafoglio ordini dell'Emittente potrebbe diminuire, ed in tali circostanze il Gruppo PSC si troverebbe nella necessità di trovare altri clienti, e/o acquisire commesse sostitutive per mantenere il suo portafoglio ordini.

3.1.8 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente

Durante l'esercizio 2015 l'Emittente e le società da esso partecipate hanno effettuato ulteriori investimenti volti a ampliare il *core business* aziendale acquisendo aziende, ovvero rami d'azienda già operanti nel mercato impiantistico nei settori delle infrastrutture, TLC/ICT e del trasporto ferroviario.

In particolare nel corso dell'esercizio 2015 Gruppo PSC ha perfezionato le seguenti acquisizioni:

- 90% del capitale della Gruppo Aertermica S.p.A., (società già partecipata al 10%) attiva nel settore della realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici e termici per l'edilizia civile;
- il residuo 49% del capitale della PSC Ferroviaria S.p.A. dalla collegata PSC Holding;
- 51% della società ISER Tech, azienda specializzata in soluzioni per il monitoraggio, il controllo e la diagnostica di Impianti /Sistemi. I settori nei quali opera ISER Tech sono (i) Trasporti (Segnalamento ferroviario, sistemi bordo treno, attività di V&V CENELEC, commissioning e service). Telecontrollo (Sistemi diagnostica e monitoraggio impiantistico/ambientale/ veicolare (ii) Smart City (Telelettura contatori, monitoraggio viabilità, domotica, soluzioni integrate).

Inoltre sempre nel 2015:

- la partecipata al 100% Gruppo Aertermica S.p.A., oggi in liquidazione, ha perfezionato l'acquisizione della partecipazione, nella misura del 55,20% del Capitale Sociale, della società ItCore SpA, in seguito ceduta alla capogruppo Gruppo PSC S.p.A.; nonché l'acquisto del ramo d'azienda della Termoimpianti Bresciana in Liquidazione e c.p.;
- la controllata PSC Ferroviaria S.p.A. ha costituito il Consorzio Stabile "Contese" con le società Col Giovanni Paolo – S.p.A. e IMEMONT S.r.l. al fine di operare in modo

congiunto nel settore di appalti pubblici, di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di trazione elettrica e sottostazioni elettriche di interconnessione, trasformazione e conversione, sistemi di luce e forza motrice nel settore ferroviario, filotramviario, metrotranviario e trasporto su rotaia in genere;

- si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di PSC Ferroviaria in PSC S.p.A. finalizzata ad uniformare quanto più possibile i processi e le procedure delle due aziende nell'ottica di trarre una semplificazione organizzativa, un'ottimizzazione gestionale e la massima efficienza degli sforzi commerciali.

Qualora gli investimenti sopra descritti non dovessero generare il ritorno economico previsto dall'Emittente, potrebbero esservi rallentamenti nello sviluppo dell'attività societaria.

3.1.9 Rischi connessi alle gare di appalto

L'Emittente partecipa a gare di appalto per l'erogazione dei servizi e dei prodotti costituenti il core business del Gruppo PSC S.p.A. e stipula contratti di appalto sia sulla base di contrattazione private sia sulla base di bandi pubblici o altre analoghe procedure pubblicistiche. Tali appalti hanno una durata pluriennale e questo consente alla Società di pianificare la propria attività per gli esercizi futuri. Tuttavia, non vi sono certezze in merito né alla possibilità per l'Emittente di aggiudicarsi nuove gare d'appalto e/o di rinnovare gli appalti già in essere, né al fatto che i nuovi bandi offrano condizioni tecnico-economiche di interesse per l'Emittente.

Si segnala che il Gruppo PSC S.p.A., al fine di accrescere la propria competitività, persegue ormai da tempo una mirata strategia di acquisizioni e di politica di sviluppo diretta ad aumentare la propria quota di mercato. Qualora l'Emittente in futuro non si aggiudichi il rinnovo dei contratti di appalto in essere e/o non si aggiudichi nuove gare d'appalto, ciò potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.10 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Lo sviluppo del Gruppo e dell'Emittente fino ad oggi è stato determinato in misura significativa da alcune figure chiave, tra cui in particolare Umberto Pesce che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Angelo Pesce in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato Marco Neri e i Direttori Generali e Amministratori Stefano Grieco e Bruno Cerquiglini che, a giudizio dell'Emittente, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo del Gruppo PSC S.p.A. e sono tuttora rilevanti per il successo della Società stessa.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, il legame tra i sopra citati soggetti e la Società resta un fattore critico di successo per Gruppo PSC S.p.A. e non si può quindi escludere che, qualora uno di essi cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un potenziale effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Anche per mitigare tale rischio l'Emittente ha avviato un processo di rafforzamento dell'organizzazione interna che ha comportato, tra l'altro, la collaborazione con professionisti esterni e l'introduzione di figure manageriali di comprovata esperienza che ricopriranno ruoli di responsabilità e coordinamento delle funzioni Corporate.

Con riferimento alle deleghe operative relative all'Emittente, queste sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali.

3.1.11 Rischi connessi alla mancata realizzazione del processo di riorganizzazione societaria

L'Emittente sta concludendo un processo di riorganizzazione del perimetro societario del Gruppo, con l'obiettivo di rendere la struttura del Gruppo più snella e coerente rispetto agli specifici ambiti di operatività futura, nonché di semplificare la catena di controllo.

La mancata conclusione dell'implementazione di tale processo comporterebbe il rischio per l'Emittente di non dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al programma di sviluppo individuato.

3.1.12 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie

Di seguito l'elenco delle garanzie e fideiussioni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31.12.2015:

- ✓ Nei confronti di società controllate: Euro 2.539 migliaia;
- ✓ Nei confronti di società collegate: Euro 434 migliaia;
- ✓ Nei confronti di altre imprese: Euro 13.200 migliaia.

Infine, sono indicati tra gli impegni i canoni residui da corrispondere alle società di leasing per Euro 694 migliaia.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di far fronte a tali impegni, potrebbero verificarsi implicazioni negative sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

3.1.13 Rischi legati alla gestione immobiliare

Alla data del presente Documento di Ammissione non sono stati formalizzati contratti di locazione di una certa rilevanza.

Diversamente è necessario evidenziare come, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti privati o di affidamento di commesse, sempre più spesso i *general contractor* introducono la cessione di immobili come parte del corrispettivo dovuto all'Emittente in relazione all'appalto aggiudicato o alla commessa affidata.

Pertanto, alla luce della prassi sopra descritta che si sta sviluppando nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti privati o dell'affidamento delle commesse, il rischio per l'Emittente è che l'immobile acquisito, in caso di successiva cessione o locazione del medesimo, potrebbe non generare un prezzo di cessione o una rendita in linea con il valore commerciale ad esso attribuito al momento dell'acquisizione da parte dell'Emittente nell'ambito dell'aggiudicazione dell'appalto o dell'affidamento della commessa.

3.1.14 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro

interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Nel dicembre 2008 Gruppo PSC ha deliberato l'adozione di un codice etico e di proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e la nomina di un Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Va poi segnalato che Gruppo PSC, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, e considerato lo sviluppo dimensionale del gruppo e della sua complessità organizzativa, ha in corso un'apprezzabile attività di aggiornamento del Modello di prossima finalizzazione.

La grande attenzione che la Società dedica alla cura ed all'aggiornamento del Modello, così come alla diffusione dei principi etici del Gruppo, non può però del tutto escludere la commissione di violazione da parte del personale e dei collaboratori, con ogni conseguente effetto in termini di conseguenze dannose.

3.1.15 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dall'attività caratteristica dell'emittente e si tratta di crediti verso clienti e di crediti per fatture da emettere. Alla data del 31.12.2015, l'Emittente aveva un monte crediti commerciali pari a circa Euro 27.994 migliaia. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento.

L'Emittente, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato in relazione all'attuale crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all'aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio.

L'Emittente, a seguito del perdurare dell'attuale situazione economica, ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate. Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l'esposizione creditizia tra le quali l'analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione attraverso un'analisi del merito creditizio finalizzata a contenere il rischio di insolvenza, l'affidamento di crediti di clienti cessati a società di recupero crediti esterne e la gestione del contenzioso legale dei crediti relativi ai servizi erogati.

Qualora i rischi connessi alle perdite su crediti non fossero correttamente stimati potrebbero verificarsi implicazioni negative sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Emittente.

3.1.16 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente o le altre società del Gruppo non riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente o delle altre società del Gruppo potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di portare a termine le commesse e le obbligazioni assunte nei tempi e nei modi pattuite, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente, le altre società del Gruppo o terze parti o anche dalla percezione, tra

i partecipanti al mercato, che l'Emittente, le altre società del Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.1.17 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo anche internazionale focalizzata in particolare al mantenimento del proprio *business* di riferimento e alla crescita in aree di *business* correlate. In particolare, l'Emittente nell'ambito della strategia di sviluppo internazionale, da due anni ha dato impulso allo sviluppo commerciale all'estero, con l'aggiudicazione di due importanti commesse in Qatar e l'avvio di trattative per l'aggiudicazione di importanti progetti nei paesi del Golfo e in Nord Africa.

Il *business* di riferimento per l'Emittente è, ad oggi, quello della progettazione, realizzazione e manutenzione di opere impiantistiche quali: impianti elettrici, impianti termo meccanici, impianti telefonici e trasmissione dati, impianti trasformazione e distribuzione energia elettrica, bassa e media tensione, impianti esterni di illuminazione, infrastrutture fibre ottiche, cablaggio strutturato, reti lan, progettazioni certificate ISO 9001, automazione industriale, impianti antincendio, Sistemi fire & gas, Sistemi di allarme e rivelazione incendio, Sistemi antincendio su packages (skid, cabinet, container), Attrezzature antincendio, Dispositivi di sicurezza, Attività di ingegneria e fire safety engineering in accordo agli standard internazionali, impianti di climatizzazione, Sistemi e reti di Telecomunicazione e GSM-R, Sistemi di elettrificazione, sottostazioni elettriche e trazione elettrica, Sistemi di alimentazione, Sistemi di energia, linee primarie, luce e forza motrice, Sistemi di segnalamento tradizionale ed innovativo (ACEI, ACC-M, RTB, SCMT, SCC, ERTMS liv1, ERTMS liv2) Sistemi Scada e Dote, Sistemi per l'impiantistica di sicurezza logica e fisica, Sistemi ausiliari per le infrastrutture tecnologiche (sistemi di ventilazione, emergenza, safety & security in galleria, sistemi di illuminazione, di emergenza e di condizionamento, di controllo del traffico, informazioni al pubblico, TVCC, videosorveglianza ed antincendio integrata), allestimenti "chiavi in mano", *global service, technical facility management*, opere edili. Parallelamente quindi ad una strategia di sviluppo organico anche internazionale, l'Emittente ha intrapreso una strategia di crescita per linee esterne volta a proseguire il processo di sviluppo e diversificazione al fine di affiancare al tradizionale «*core business*», altri settori di attività nei mercati impiantistici adiacenti quali TLC/ICT, trasporti ed energia.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.18 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.19 Rischi connessi all'attività internazionale dell'Emittente

L'Emittente è esposto a una serie di rischi connessi alle attività svolte in Paesi stranieri, tra cui si segnalano eventuali mutamenti nelle politiche governative e/o nel quadro normativo di riferimento, l'eventuale introduzione di restrizioni, anche in termini di politica monetaria e di circolazione del capitale, situazioni di instabilità politica, economica e sociale a livello nazionale, internazionale e transnazionale (sempre a titolo esemplificativo, possibili problematiche di sicurezza nazionale, attività criminali, agitazioni e sommosse, atti di terrorismo, conflitti armati, embargo e sequestro di apparecchiature e impianti).

Nell'assumere decisioni in relazione all'opportunità di accedere e/o di mantenere la propria presenza strategica in mercati stranieri, l'Emittente valuta attentamente i rischi politici, economici e finanziari ivi presenti, l'affidabilità dei committenti e le opportunità di sviluppo nel medio e lungo periodo nonché si dota di adeguate coperture assicurative. Ciononostante, mutamenti significativi nel quadro macroeconomico, politico, fiscale o normativo di tali Paesi potrebbero compromettere l'operatività internazionale e determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

3.1.19 Rischi connessi all'attività con parti correlate

La società nella redazione del bilancio consolidato per la definizione di "parte correlata" si riferisce ai Principi Contabili Internazionali adottati dall'Unione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare alla definizione prevista dallo IAS 24.

Le operazioni con parti correlate poste in essere nel corso dell'esercizio 2015 hanno riguardato in prevalenza i seguenti ambiti:

- La prestazione di servizi corporate e tecnici alle società partecipate ed il correlato supporto finanziario, in un'ottica di progressivo accentramento della gestione delle risorse finanziarie del Gruppo; e
- il ribaltamento di costi/ricavi da/verso le entità di progetto (consorzi, società consortili) non consolidate.

Le operazioni intercorse sono state effettuate nell'interesse delle controparti dell'operazione e a normali condizioni di mercato.

3.2 **Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera**

3.2.1 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori delle grandi opere infrastrutturali delle costruzioni. Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i livelli di qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi di governo e regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l'esame delle evoluzioni normative e dei provvedimenti dell'Autorità di settore.

3.2.2 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente. Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non

fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.3 Rischi connessi alle difficoltà di recupero dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

I clienti finali dei *general contractor* che sono i principali clienti dell'Emittente sono rappresentati prevalentemente dalla Pubblica Amministrazione (ministeri, aziende ospedaliere, comuni e regioni) e pertanto i tempi di pagamento si riflettono *back to back* sui tempi di incasso dell'Emittente: più specificamente, i tempi medi di pagamento della clientela del Gruppo PSC S.p.A. sono pari a 180/200 giorni circa, a fronte di termini contrattualmente pattuiti che prevedono il pagamento mediamente entro 90 giorni dall'emissione della relativa fattura.

A tal riguardo si segnala che i contratti di appalto in essere tra l'Emittente ed i clienti di natura pubblica prevedono comunque la corresponsione degli interessi di mora nella misura definita dalla normativa vigente.

Al 31 dicembre 2015, l'ammontare dei crediti commerciali è pari a 27.994 migliaia di Euro. I crediti vantati dall'Emittente, essendo essenzialmente verso enti pubblici o primari *general contractor*, sono ritenuti certi in termini di esigibilità e, per natura, non soggetti a rischi di perdita. In caso di mancato integrale o parziale incasso ovvero di un significativo ritardo nell'incasso dei crediti commerciali, ed in particolare di quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'Emittente potrebbe avere difficoltà nel rimborsare i propri debiti scaduti derivanti dalla gestione ordinaria con conseguente peggioramento della corrente situazione di tensione finanziaria ed effetti negativi sulla continuità aziendale e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

L'Emittente al fine di limitare il rischio liquidità in conseguenza dei prolungati tempi di pagamento, ha ottenuto dal sistema bancario linee di fido a breve termine, in particolare fidi di anticipo fatture, contratti di cessione crediti e finanziamenti. Poiché detti contratti di finanziamento a medio termine non prevedono *covenants*, non potrà essere richiesto da parte degli istituti di credito un rimborso anticipato degli stessi rispetto ai relativi piani di ammortamento.

L'Emittente si è inoltre dotata di procedure di recupero dei crediti incagliati e si avvale dell'assistenza di legali in caso di apertura del contenzioso. Si segnala che le predette modalità e tecniche adottate dall'Emittente per smobilizzare anticipatamente i crediti commerciali non hanno determinato negli esercizi precedenti un impatto significativo in termini di maggiori oneri finanziari per l'Emittente.

3.2.4 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente e delle altre società del Gruppo è soggetta alla normativa protempore vigente del paese in cui opera in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Non può tuttavia essere escluso che l'Emittente possa incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.2.5 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

Le prospettive per il settore sono infatti strettamente legate all'evoluzione del quadro macroeconomico: il deterioramento del contesto economico, associato ad una crescente selettività del sistema creditizio, ha infatti determinato, nonostante il calo di prezzi, una nuova battuta d'arresto del settore immobiliare ed infrastrutturale in molti Paesi ed in particolare in Italia. Una prima conseguenza di questa tendenza consiste nel fatto che i committenti che si trovano oggi ad avviare i propri piani di sviluppo o che, nonostante la situazione, li abbiano avviati in passato trovandosi di fronte ad una parte rilevante di essi ancora da realizzare, agiscono secondo tempi e programmi contrassegnati da un livello di incertezza superiore al passato. Tale fatto ha comportato, senza ombra di dubbio, per l'Emittente alcune problematiche nell'acquisizione di nuove commesse ed in generale di accresciuta complessità nella gestione delle stesse. In questo contesto, l'Emittente ha concentrato pertanto i propri sforzi sulla acquisizione di poche e significative commesse all'estero ed in Italia e soprattutto sullo sviluppo delle commesse in portafoglio. L'Emittente ha infatti realizzato buone performance, soprattutto se confrontate con la situazione di mercato, e ciò è correlato ad un'attenta gestione delle rilevanti commesse acquisite che si è tradotta in un miglioramento nella scelta dei fornitori e subappaltatori, in una puntuale gestione contrattuale, nella continua ricerca di ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle diverse fasi costruttive e nella crescita delle risorse addette alla gestione progettuale e realizzativa.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle

Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi all'assenza di rating pubblico dell'Emittente

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* e non prevede di richiederlo.

L'assenza di *rating* dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

3.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Portatore.

3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

(i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti del Portatore.

(ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

(iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dei Sottoscrittori; a tal proposito si evidenzia che (i) la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agisce, nel

contesto dell'emissione del Prestito, in qualità di banca agente in relazione ai pagamenti sulle Obbligazioni ed ai rapporti con Monte Titoli; (ii) il Gruppo Montepaschi ha in essere con l'Emittente rapporti creditizi ed ha fornito, e può continuare a fornire a quest'ultimo servizi bancari e/o finanziari, quali a titolo meramente esemplificativo finanziamenti e servizi di intermediazione finanziaria.

3.3.7 Rischio connesso al rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente

Ai sensi dei regolamenti delle Obbligazioni, l'Emittente ha il diritto di rimborsare integralmente le Obbligazioni alle Date di Pagamento che cadono il 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. L'esercizio di tale diritto, potrebbe comportare un rischio per gli investitori di ricevere la liquidità investita antecedentemente alla scadenza naturale e, in dipendenza delle condizioni di mercato alla data di rimborso, di non essere in grado di reinvestirla in investimenti aventi un profilo di rischio/rendimento analoghi alle Obbligazioni. Tale rischio è, peraltro, mitigato dal fatto che tale rimborso anticipato deve avvenire sopra la pari (in particolare al (i) 108% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018, (ii) 106% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019, (iii) 105% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 e (iv) 104% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 202) e che l'esercizio del diritto di rimborso anticipato deve essere portato a conoscenza dei Portatori dei Titoli con almeno 3 mesi di preavviso.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Gruppo PSC S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Potenza al n. 01521330769.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Gruppo PSC S.p.A. è stata costituita in data 22/07/2002.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo delibera assembleare di anticipato scioglimento o proroga.


4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via Campo 32, Maratea (PZ) - 85046.

4.5 Descrizione dell'Emittente

PSC è un Gruppo industriale internazionale specializzato da oltre 50 anni nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere di edilizia civile, industriale ed infrastrutturale.



Un qualificato partner tecnologico per General Contractor e Committenti pubblici/privati che intendano realizzare, nel mondo, opere civili ed industriali, ferrovie metropolitane e navi, porti aeroporti ed autostrade.

Normalmente l'Emittente e le sue controllate agiscono come subappaltatori, o come appaltatori in associazioni temporanee di impresa o *joint venture*. Il Gruppo gestisce direttamente e completamente tutte le fasi della progettazione, realizzazione e manutenzione di complessi impianti elettro-termici.

SETTORI	OPERE
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE	edilizia residenziale, centri commerciali, centri direzionali, ospedali, impianti sportivi, centri R&D, stabilimenti produttivi, impianti di trasformazione
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO SU GOMMA	Autostrade, gallerie, ponti e viadotti
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO SU ROTAIA	elettrificazione e segnalamento, passaggi a livello, stazioni e sottostazioni elettriche per reti ferroviarie, metropolitane, tramviarie
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEREOPORTUALI	terminal, banchine, hangar, piste di decollo
MEZZI DI TRASPORTO	Treni (carrozze e locomotrici), navi (cruise, offshore, militar, yacht)

Il consolidato rapporto con i principali *general contractor* italiani consente al Gruppo di essere spesso chiamato a concorrere a gare e trattative per l'acquisizione di progetti dalle fasi preliminari, offrendo il proprio contributo sin dalla fase di progettazione

I principali clienti sono grandi imprese, private e pubbliche, attive in diversi settori dell'edilizia e delle grandi infrastrutture e armatori.

Le principali società operative attraverso cui PSC svolge la sua attività sono:

Gruppo PSC Spa: la società tramite le proprie business units esercita la propria attività prevalentemente nelle seguenti aree:



impianti elettrici,

impianti termo meccanici,

impianti telefonici e trasmissione dati,

impianti trasformazione e distribuzione energia elettrica, bassa e media tensione,

impianti esterni di illuminazione,

infrastrutture fibre ottiche, cablaggio strutturato, reti lan, progettazioni certificate ISO 9001

automazione industriale,

impianti antincendio

Sistemi fire & gas, Sistemi di allarme e rivelazione incendio
Sistemi antincendio su packages (skid, cabinet, container)
Attrezzature antincendio, Dispositivi di sicurezza
Attività di ingegneria e fire safety engineering in accordo agli standard internazionali
impianti di climatizzazione
Sistemi e reti di Telecomunicazione e GSM-R
Sistemi di elettrificazione, sottostazioni elettriche e trazione elettrica
Sistemi di alimentazione,
Sistemi di energia,
linee primarie, luce e forza motrice,
Sistemi di segnalamento tradizionale ed innovativo (ACEI, ACC-M, RTB, SCMT, SCC, ERTMS liv1, ERTMS liv2)
Sistemi Scada e Dote, Sistemi per l'impiantistica di sicurezza logica e fisica,
Sistemi ausiliari per le infrastrutture tecnologiche (sistemi di ventilazione, emergenza, safety & security in galleria, sistemi di illuminazione, di emergenza e di condizionamento, di controllo del traffico, informazioni al pubblico, TVCC, videosorveglianza ed antincendio integrata),
Allestimenti "chiavi in mano", global service, technical facility management, opere edili.

IT Core Spa: Forte di una esperienza trentennale, rappresenta un polo di eccellenza nel campo dell'*Information & Communication Technology* e si pone quale fornitore focalizzato nella progettazione e realizzazione di infrastrutture integrate a supporto delle applicazioni ICT aziendali e quale *partner* ideale per la realizzazione e lo sviluppo di *data center* e *sale server*.

Operando nel settore della telefonia tradizionale, ha sviluppato le competenze necessarie per la progettazione di infrastrutture di cablaggio strutturato, per la gestione degli apparati attivi locali su LAN e per la realizzazione di WAN.

In particolare, la società esercita la propria attività nelle seguenti aree:

- Cablaggio
- Sistemi di comunicazione aziendale
- LAN e WAN *cablate* e *wireless*
- Telefonia e convergenza fisso e mobile
- Sistemi di *Unified Communication*
- WI-FI e Voce su WI-FI
- Servizi di audioconferenza e videoconferenza
- Servizi di videosorveglianza *over IP*
- *Data center*
- Consulenza e progettazione
- Assistenza h24

Il gruppo possiede le seguenti certificazioni e attestazioni:

QUALIFICHE ED ATTESTAZIONI SOA		
OG1	Edifici civili e industriali	classifica VII
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	classifica III
OG10	Trasformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elett. in corrente ac/dc	classifica V
OG 11	Impianti tecnologici	classifica VIII (illimitata)
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	classifica V bis
OS 5	Impianti pneumatici e antiintrusione	classifica IV
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	classifica VIII (illimitata)
OS 19	Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento	classifica VIII (illimitata)
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	classifica VIII (illimitata)
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	classifica VIII (illimitata)
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	classifica VIII (illimitata)

Qualifica per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica (illimitata); Abilitazione Legge 46/1990, lett. da a) a g).

QUALIFICHE LIS – LTE - TG		
LIS - 001	Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7	classifica V
LIS – 002	Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti per il segnalamento ferroviario dalla 2 alla 7	classifica V
LIS – 004	Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7	classifica V
LIS – 005	Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti per il segnalamento ferroviario fino alla 3	classifica III
LIS - 006	Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti per il segnalamento ferroviario dalla 3 alla 7	classifica VII
LTE - 001	Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche	classifica VI
LTE – 002	Interventi a linee di contatto per la trazione	classifica VI
LTE - 003	Interventi a linee ad alta tensione e media tensione	classifica I
LTE - 004	Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della linea di contatto	classifica III
TG002	Progettazione e realizzazione di sistema di alimentazione elettrica, distribuzione dell'emergenza elettrica e illuminazione (in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza)	classifica I
TG003	Progettazione e realizzazione di sistema di trasmissione dati, telefonia e diffusione sonora di emergenza (in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza)	classifica III
TG004	Progettazione e realizzazione di impianti di security (video controllo, antiintrusione, antincendio e controllo accessi in galleria e nelle aree limitrofe)	classifica I
TG005	Progettazione e realizzazione di sistema di sezionamento della linea di contatto e messa a terra di sicurezza e nelle aree limitrofe per il supporto all'emergenza	classifica I

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, ivi inclusa la fusione per incorporazione di Isertech S.p.A. nell'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2015, allegati al presente Documento di Ammissione.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, revisori legali iscritti nell'apposito registro e/o iscritti all'ordine dei dottori commercialisti, in carica dal 10/06/2016 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018, esercita nel rispetto delle norme statutarie, le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) E' stato inoltre conferito per gli esercizi 2014-2016 l'incarico di revisione legale volontaria (art. 2409 bis c.c.) alla società di revisione Ernst & Young S.p.A..

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione volontaria sul Bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2015.

Per tutta la durata del prestito obbligazionario l'Emittente intende nominare un revisore legale esterno, ai sensi del D.Lgs 39/2010.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31 dicembre 2015, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 1.219 migliaia e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 13.634 migliaia.

Il Prestito A sarà costituito da costituito da n. 100 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato "Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 - 2022" emesso dall'Emittente. Il Prestito B sarà costituito da costituito da n. 100 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato "Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 - 2023" emesso dall'Emittente.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per realizzare gli obiettivi strategici che l'Emittente si è prefissata per il prossimi anni e che sono relativi al consolidamento della *leadership* nel mercato italiano, nello sviluppo internazionale anche attraverso l'apertura di nuove sedi e/o l'acquisizione/gestione di commesse estere e infine, attraverso la crescita per linee esterne da attuare mediante l'acquisizione di rami d'azienda al fine di realizzare l'ampliamento del *core business* previsto.

4.10 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, sono ancora in essere le obbligazioni emesse dall'Emittente in data 14 agosto 2014, per Euro 5.000.000 denominati «Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014 - 2019». La scadenza delle stesse, con delibera dei relativi obbligazionisti adottata in data 21 dicembre 2016, è stata posticipata fino al 14 agosto 2021.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente appartiene ad un gruppo di imprese (come meglio definito nella Sezione 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione, il "Gruppo").

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla data del presente Documento di Ammissione:



Di seguito una breve descrizione delle principali società controllate dall'Emittente:

- ✓ Gruppo Aertermica S.r.l. in liquidazione: società attiva nel settore dell'impiantistica infrastrutturale. In data 4/11/2016 l'assemblea dei soci di tale società ha deliberato la trasformazione da S.p.A. a S.r.l. e lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione;
- ✓ Isertech: società attiva nel monitoraggio, controllo e diagnostica di impianti e/o sistemi per il settore trasporti (segnalamento ferroviario, sistemi bordo treno, attività di V&V CENELECH, commissioning e service) telecontrollo (sistemi diagnostica e monitoraggio impiantistico/ambientale/veicolare), Smart City (telelettura contatori, monitoraggio viabilità, domotica, soluzioni integrate). In data 10 ottobre 2016 i consigli di Amministrazione di Gruppo PSC S.p.A. e Isertech S.p.A. hanno deliberato l'operazione di fusione per incorporazione in Gruppo PSC S.p.A. della controllata Isertech S.p.A., società con socio unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo PSC S.p.A. con imputazione delle operazioni delle società partecipanti alla fusione al bilancio della incorporante a far data dal 1 gennaio 2016.. In data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'atto di fusione.
- ✓ IT Core S.p.A.: società che opera nel settore TLC/ICT, controllata da Gruppo Aertermica S.r.l.. L'attività della società riguarda la progettazione ed installazione di impianti tecnologici ed in particolare di trasmissione dati, elettrici meccanici, di telefonia, sicurezza, videocontrollo per grandi edifici occupandosi inoltre delle relative attività di manutenzione dei suddetti impianti. In data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'atto di cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta da Gruppo Aertermica S.r.l. in liquidazione a Gruppo PSC S.p.A.
- ✓ Sviluppo 2000 S.r.l.: società immobiliare del Gruppo.

I Consorzi indicati nell'organigramma societario hanno ad oggetto sociale la realizzazione e il completamento delle commesse per le quali operano; i risultati delle attività relative a queste ultime sono, per la quota parte di competenza, ricompresi nei dati di bilancio dell'Emittente.

PRINCIPALI SOCI

5.2 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito gli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- (i) PSC Partecipazioni S.p.A. detiene una partecipazione pari al 93,4% del capitale sociale dell'Emittente
- (ii) Simest S.p.A. detiene una partecipazione pari al 5,66% del capitale sociale dell'Emittente
- (iii) Pesce Emidio, nato a Lauria (PZ) il 7.10.1937, C.F. PSCMDE37R07E483M, detiene una partecipazione pari allo 0,94% del capitale sociale dell'Emittente;

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

5.3 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

6.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio individuale e consolidato approvati, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio individuale dell'Emittente e consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relative certificazioni*) del presente Documento di Ammissione.

Di seguito si riporta una tabella descrittiva di alcuni dati economico finanziari relativi all'Emittente ed al gruppo estrapolati dal bilancio individuale dell'Emittente e dal bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente al 30 giugno 2016.

Descrizione	Individuali	Consolidato
	Dati al 30.06.2016 espressi in Euro migliaia	Dati al 30.06.2016 espressi in Euro migliaia
Valore della produzione	22.854	25.158
EBITDA	3.090	3.030
EBIT	2.795	2.519
Risultato di esercizio ante imposte	2.574	2.241
Indebitamento finanziario netto	10.045	12.564
Patrimonio netto	33.892	34.034
Capitale Circolante Netto	39.322	48.389

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riportano di seguito i regolamenti dei prestiti contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO A

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 - 2022»

DI NOMINALI EURO 5.000.000

ISIN IT0005237372

Gruppo PSC S.p.A.

con sede legale in Via Campo, 32 – 85046 Maratea (PZ)

capitale sociale Euro 1.219.000,00 i.v.

codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Potenza 01521330769

R.E.A. PZ - 115582

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Banca Agente**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young, di altra *big four* ovvero, previo consenso dei Portatori dei Titoli, di qualsiasi altra società di revisione.

“**Bilancio Individuale**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young, di altra *big four* ovvero, previo consenso dei Portatori dei Titoli, di qualsiasi altra società di revisione.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 12.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno, ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 15 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Individuale, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica Gruppo PSC S.p.A., con sede legale in Via Campo n. 32, 85046 Maratea (PZ) capitale sociale deliberato Euro 1.219.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza n. 01521330769, R.E.A. n. PZ – 115582.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Verifica, il superamento di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Covenant Finanziari**” indica alternativamente (i) il superamento, ad una medesima Data di Verifica, di due Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni*

dell'Emittente), paragrafo (viii), purché a tale violazione non venga posto rimedio entro la prima tra (i) i successivi 180 giorni ovvero (ii) la data di pubblicazione della situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente di cui all'Articolo 12 (vii) (b); ovvero (ii) il superamento, a due Date di Verifica consecutive, di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari indicati nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), paragrafo (viii).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Garanzie Personali**” indica qualsiasi garanzia personale, fideiussione (anche assicurativa), manleva o simile impegno di garanzia.

“**Garanzie Personali Consentite**” indica qualsiasi Garanzia Personale:

- a) esistente alla data del presente Regolamento del Prestito; e/o
- b) qualsiasi garanzia rilasciata dall'Emittente e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento dell'attività di impresa (performance bond, fideiussioni, lettere di patronage etc).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo, qualsiasi obbligazione pecuniaria (presente o futura), ancorché non ancora scaduta e/o esigibile, in relazione a o derivante da qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring (escluse le operazioni *pro soluto*), anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, mutui, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso, ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla presente definizione di Indebitamento Finanziario qualsiasi garanzia rilasciata dall'Emittente, e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento dell'attività d'impresa (*performance bond*, fideiussioni, lettere di patronage etc..).

“**Indebitamento Finanziario Netto o IFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio Individuale:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;

- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (-) C.IV disponibilità liquide.

Rimane inteso che non rientrano nella suddetta definizione di Indebitamento Finanziario Netto alcuna garanzia rilasciata dall'Emittente e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento dell'attività d'impresa (performance bonds, fideiussioni, lettere di patronage etc).

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo dell'Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all'Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa (a) da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*) ovvero (b) da parte di Simest, finalizzata a supportare, mediante

la sottoscrizione di *equity* o *quasi equity*, i programmi di investimento e di sviluppo all'estero, dell'Emittente;

- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell'Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato; e
- (v) le fusioni poste in essere tra l'Emittente e altre società del Gruppo diverse dall'Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l'Emittente sia l'incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo;

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio Individuale, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2017.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Individuale predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Simest**” significa Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 323, capitale sociale € 164.646.231,88 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 04102891001.

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell'Emittente www.gruppops.com.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 30% l'ammontare del finanziamento che garantiscono;
- (d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli la cui data di costituzione risulti anteriore alla Data di Emissione relativamente all'Emittente ed al Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «*Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 - 2022*», è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore (i

“**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno (taglio non frazionabile) (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 30 dicembre 2016 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2022 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli (di seguito “**Tasso di Interesse**”) pari a:

- a) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 5% (cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”); o
- b) a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale il valore dei Covenant Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) (“**Tasso di Interesse Maggiorato**”);
- c) a partire dal Periodo di Interessi che inizia alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale i Covenant Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Maggiorato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2021, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o disgiuntamente, da Umberto Pesce e Angelo Pesce, risulti inferiore al 51% (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), diversi dall'obbligo di rispettare i Covenant Finanziari previsto dall'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, nel qual ultimo caso troverà applicazione la disciplina di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) in tema di Eventi Rilevanti, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**

- (a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che da tale evento possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo a condizione che da tale evento possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo, a meno che l'Emittente ponga rimedio a tali eventi entro i 60 giorni dalla decadenza del beneficio del termine ovvero dalla richiesta di rimborso anticipato;

- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC pscpec@pec.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, al rimborso anticipato integrale dei Titoli.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al (i) 108% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018, (ii) 106% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019, (iii) 105% del valore

nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 e (iv) 104% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2021, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* e *pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune ove nominato e pubblicata sul sito internet dell'Emittente nonché comunicazione a Borsa Italiana e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 3 (tre) mesi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; e (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare né compiere Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, che non potrà essere irragionevolmente negata, non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi e di vincoli che vengano costituiti per garantire debiti dell'Emittente di importo inferiore ad

- Euro 500.000, in ogni caso per un massimo di euro 3.000.000 cumulativamente in essere in uno stesso momento;
- (vi) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, non emettere Garanzie Personali diverse dalle Garanzie Personali Consentite;
 - (vii) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, non appena possibile e in ogni caso entro 60 giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
 - indicazione dell'Indebitamento Finanziario alla fine di ciascun trimestre solare;
 - valore della produzione progressivo da inizio anno;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
 - b) semestralmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo, aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente:
 - il bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo a tale data;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo;
 - c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
 - Bilancio Individuale e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio Individuale e al Bilancio Consolidato;
 - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio Individuale e al Bilancio Consolidato;
 - comunicazione a firma del legale rappresentante dell'Emittente attesti il rispetto dei Covenant Finanziari, evidenziandone le modalità di calcolo.
 - (viii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Individuale alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti Covenant Finanziari: IFN/Ebitda; IFN/PN (di seguito "**Covenant Finanziari**"):
 - (a) $IFN/Ebitda \leq 4,0$;
 - (b) $IFN/PN \leq 1,5$;
 - (ix) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (x) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente di valore unitario superiore a 500.000 Euro se non a condizioni di mercato;

- (xi) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili formatesi anteriormente alla Data di Emissione e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente; (iii) riserve disponibili formatesi successivamente alla Data di Emissione per un ammontare superiore al 50% di tali riserve disponibili, al netto dei dividendi già distribuiti di cui al precedente punto (ii), fermo restando che:
 - (a) l'Emittente sarà sempre legittimato a distribuire integralmente utili o riserve distribuibili, anche oltre le percentuali sopra indicate, ove questa distribuzione sia funzionale a fornire a PSC Partecipazioni S.p.A. la provvista necessaria per assolvere al contratto di investimento con Simest sottoscritto in data 23 giugno 2015; e
 - (b) qualsiasi distribuzione ammessa ai sensi del presente articolo potrà avvenire esclusivamente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante né che tale evento sia la conseguenza di tali distribuzioni;
- (xii) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato,
 - (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;

- (xix) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xx) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxi) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxii) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Verifica con riferimento a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo 22, ad ogni Data di Verifica la Dichiarazione sui Covenant;
- (xxiii) non permettere che alcuna delle altre società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
 - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,
qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxiv) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxv) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave alla data odierna, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxvi) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo Ernst & Young) ovvero altra *big four* senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxvii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita e *capital expenditure*, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xxviii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxix) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità

competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad 1.000.000 di Euro per singola fattispecie.

13. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Verifica l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 24, ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Individuale, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata da Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 21 dicembre 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund, sono assistiti, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità di suddetti fondi, dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “*InnovFin Sme Guarantee Facility*” con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma “*Horizon 2020 Financial Instruments*”.

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma “*InnovFin SME Guarantee Facility*” e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo regolamento. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle

registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

ALLEGATO A**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/06/2017	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2017	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2018	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2018	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2019	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2019	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2020	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2020	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2021	1	11,00%	44.500,00	5.500,00
31/12/2021	2	41,00%	29.500,00	15.000,00
30/06/2022	3	71,00%	14.500,00	15.000,00
31/12/2022	4	100,00%	0,00	14.500,00

REGOLAMENTO DEL PRESTITO B

REGOLAMENTO DEL PRESTITO «Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 - 2023» DI NOMINALI EURO 5.000.000 ISIN IT0005237398

Gruppo PSC S.p.A.

con sede legale in Via Campo, 32 – 85046 Maratea (PZ)
capitale sociale Euro 1.219.000,00 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Potenza 01521330769
R.E.A. PZ - 115582

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel teso dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 21.

“**Banca Agente**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young, di altra *big four* ovvero, previo consenso dei Portatori dei Titoli, di qualsiasi altra società di revisione.

“**Bilancio Individuale**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young, di altra *big four* ovvero, previo consenso dei Portatori dei Titoli, di qualsiasi altra società di revisione.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’ Articolo 12.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno, ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 15 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Individuale, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica Gruppo PSC S.p.A., con sede legale in Via Campo n. 32, 85046 Maratea (PZ) capitale sociale deliberato Euro 1.219.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza n. 01521330769, R.E.A. n. PZ – 115582.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Verifica, il superamento di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Covenant Finanziari**” indica alternativamente (i) il superamento, ad una medesima Data di Verifica, di due Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii), purché a tale violazione non venga posto rimedio entro la prima tra (i) i successivi 180 giorni ovvero (ii) la data di pubblicazione della situazione economico-patrimoniale semestrale dell’Emittente di cui all’Articolo 12 (vii) (b); ovvero (ii) il superamento, a due Date di Verifica consecutive, di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o

l'attività dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Garanzie Personali**” indica qualsiasi garanzia personale, fideiussione (anche assicurativa), manleva o simile impegno di garanzia.

“**Garanzie Personali Consentite**” indica qualsiasi Garanzia Personale:

- c) esistente alla data del presente Regolamento del Prestito; e/o
- d) qualsiasi garanzia rilasciata dall’Emittente e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell’Emittente nello svolgimento dell’attività di impresa (performance bond, fideiussioni, lettere di patronage etc).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo, qualsiasi obbligazione pecuniaria (presente o futura), ancorché non ancora scaduta e/o esigibile, in relazione a o derivante da qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring (escluse le operazioni *pro soluto*), anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, mutui, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso, ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla presente definizione di Indebitamento Finanziario qualsiasi garanzia rilasciata dall’Emittente, e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell’Emittente nello svolgimento dell’attività d’impresa (*performance bond*, fideiussioni, lettere di patronage etc..).

“**Indebitamento Finanziario Netto o IFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio Individuale:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;

- (i) (-) C.IV disponibilità liquide.

Rimane inteso che non rientrano nella suddetta definizione di Indebitamento Finanziario Netto alcuna garanzia rilasciata dall'Emittente e/o strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento dell'attività d'impresa (performance bonds, fideiussioni, lettere di patronage etc).

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo dell'Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all'Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa (a) da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*) ovvero (b) da parte di Simest, finalizzata a supportare, mediante la sottoscrizione di *equity* o *quasi equity*, i programmi di investimento e di sviluppo all'estero, dell'Emittente;
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell'Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato; e

- (v) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo;

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio Individuale, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2017.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Individuale predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Simest**” significa Società italiana per le imprese all’estero - Simest S.p.A., società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 323, capitale sociale € 164.646.231,88 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 04102891001.

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente www.gruppops.com.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 30% l’ammontare del finanziamento che garantiscono;
- (d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli la cui data di costituzione risulti anteriore alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ed al Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «*Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 - 2023*», è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno (taglio non frazionabile) (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e

seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 30 dicembre 2016 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli (di seguito “**Tasso di Interesse**”) pari a:

- a) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 5,4% (cinque virgola quattro per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”); o

- b) a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale il valore dei Covenant Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) (“**Tasso di Interesse Maggio**”);
- c) a partire dal Periodo di Interessi che inizia alla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica nella quale i Covenant Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Maggio, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2020, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o disgiuntamente, da Umberto Pesce e Angelo Pesce, risulti inferiore al 51% (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), diversi dall'obbligo di rispettare i Covenant Finanziari previsto dall'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, nel qual ultimo caso troverà applicazione la disciplina di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) in tema di Eventi Rilevanti, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**
 - (a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
 - (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

- (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che da tale evento possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo a condizione che da tale evento possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo, a meno che l'Emittente ponga rimedio a tali eventi entro i 60 giorni dalla decadenza del beneficio del termine ovvero dalla richiesta di rimborso anticipato;
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC pscpec@pec.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, al rimborso anticipato integrale dei Titoli.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al (i) 108% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018, (ii) 106% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019, (iii) 105% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 e (iv) 104% del valore nominale residuo nel caso di rimborso alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2021, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* e *pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune ove nominato e pubblicata sul sito internet dell'Emittente nonché comunicazione a Borsa Italiana e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 3 (tre) mesi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; e (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare né compiere Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, che non potrà essere irragionevolmente negata, non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi e di vincoli che vengano costituiti per garantire debiti dell'Emittente di importo inferiore ad Euro 500.000, in ogni caso per un massimo di euro 3.000.000 cumulativamente in essere in uno stesso momento;
- (vi) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, non emettere Garanzie Personali diverse dalle Garanzie Personali Consentite;
- (vii) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, non appena possibile e in ogni caso entro 60 giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
 - indicazione dell'Indebitamento Finanziario alla fine di ciascun trimestre solare;

- valore della produzione progressivo da inizio anno;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
- b) semestralmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo, aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente:
- il bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo a tale data;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo;
- c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
- Bilancio Individuale e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio Individuale e al Bilancio Consolidato;
 - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio Individuale e al Bilancio Consolidato;
 - comunicazione a firma del legale rappresentante dell'Emittente attesti il rispetto dei Covenant Finanziari, evidenziandone le modalità di calcolo.
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Individuale alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti Covenant Finanziari: IFN/Ebitda; IFN/PN (di seguito “**Covenant Finanziari**”):
- (c) $IFN/Ebitda \leq 4,0$;
 - (d) $IFN/PN \leq 1,5$;
- (ix) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente di valore unitario superiore a 500.000 Euro se non a condizioni di mercato;
- (xi) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili formatesi anteriormente alla Data di Emissione e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente; (iii) riserve disponibili formatesi successivamente alla Data di Emissione per un ammontare superiore al 50% di tali riserve disponibili, al netto dei dividendi già distribuiti di cui al precedente punto (ii), fermo restando che:
- (a) l'Emittente sarà sempre legittimato a distribuire integralmente utili o riserve distribuibili, anche oltre le percentuali sopra indicate, ove questa distribuzione sia funzionale a fornire a PSC Partecipazioni S.p.A. la provvista necessaria per assolvere al contratto di investimento con Simest sottoscritto in data 23 giugno 2015; e

- (b) qualsiasi distribuzione ammessa ai sensi del presente articolo potrà avvenire esclusivamente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante né che tale evento sia la conseguenza di tali distribuzioni;
- (xii) fornire all’Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l’Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all’Emittente stessa;
 - (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l’avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l’accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l’insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
 - (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
 - (xvi) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
 - (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
 - (xviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l’eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
 - (xix) senza pregiudizio per quanto previsto all’Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente;
 - (xx) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

- (xxi) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxii) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Verifica con riferimento a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo 22, ad ogni Data di Verifica la Dichiarazione sui Covenant;
- (xxiii) non permettere che alcuna delle altre società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
 - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,
 qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxiv) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxv) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave alla data odierna, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxvi) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo Ernst & Young) ovvero altra *big four* senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxvii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita e *capital expenditure*, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xxviii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);
- (xxix) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad 1.000.000 di Euro per singola fattispecie.

13. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Verifica l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 24, ove nominato, mediante la

Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Individuale, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Covenant Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata da Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 21 dicembre 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;

- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/06/2017	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2017	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2018	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2018	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2019	0	0,00%	50.000,00	-
31/12/2019	0	0,00%	50.000,00	-
30/06/2020	1	15,00%	42.500,00	7.500,00
31/12/2020	2	30,00%	35.000,00	7.500,00
30/06/2021	3	35,00%	32.500,00	2.500,00
31/12/2021	4	40,00%	30.000,00	2.500,00
30/06/2022	5	45,00%	27.500,00	2.500,00
31/12/2022	6	50,00%	25.000,00	2.500,00
30/06/2023	7	75,00%	12.500,00	12.500,00
31/12/2023	8	100,00%	- 0,00	12.500,00

8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

8.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

8.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

8.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

9.1 **Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e aggiornato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti

pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluse le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il

beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è

applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

9.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non

oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle

Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del cedente; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

9.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

9.4 Direttive UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio e di cooperazione amministrativa

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Risparmio**"), in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della Direttiva Risparmio, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio

dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che avrebbe dovuto modificare la Direttiva Risparmio a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2015/2060/EU che abroga la Direttiva Risparmio a far data dal 1 gennaio 2016 (fatti salvi alcuni obblighi amministrativi che continuano ad applicarsi in relazione a pagamenti effettuati prima di tale data) e dal 1 gennaio 2017 nel caso dell'Austria. Tale abrogazione interviene al fine di evitare sovrapposizioni tra la Direttiva Risparmio e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che deve essere attuato ai sensi della Direttiva 2011/16/UE ("**Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa**"), come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE. La Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa ha lo scopo di ampliare il meccanismo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati Membri ai fini di combattere la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. La Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa è conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali pubblicato dal Consiglio OCSE nel luglio 2014, ha generalmente un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Direttiva Risparmio e non dovrebbe prevedere l'applicazione di ritenute.

La Direttiva Risparmio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento. La Legge 7 luglio 2016, n. 122, ha attuato in Italia la Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa ed ha abrogato il Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (fatti salvi alcuni obblighi di comunicazione ed amministrativi che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2016).

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della Direttiva Risparmio e della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa.

9.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("*Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela*"), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 30 settembre 2016. Tale Provvedimento chiarisce che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati”*

10.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dei Contratti di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi dei Contratti di Sottoscrizione, l'Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

**Bilancio individuale dell'Emittente e consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
e relative certificazioni**